

REP. N. 14795

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI RECUPERO ENERGETICO E/O DI MATERIA IN AMBITO NAZIONALE E/O COMUNITARIO, OVVERO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO IN AMBITO COMUNITARIO, DEI RIFIUTI STOCCATI IN BALLE PRESSO IL SITO DI STOCCAGGIO CASERMA MILITARE DI PERSANO, NEL COMUNE DI SERRE (SA).

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L’anno duemilaventiquattro, il giorno quindici del mese di luglio, in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dr. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. n. 459 del 3.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell’Ufficiale Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto “Presenza d’atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati” e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione prot. PG/2024/0307733 del 20/06/2024 resa ai sensi dell’art. 6 bis L.241/1990 e dell’art. 6 e 14, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale), si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639 (di seguito denominata Regione), nella persona del Responsabile Generale pro-tempore della “Struttura di Missione per l’attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sez. III, 16 luglio 2015 cod. 700500” (di seguito denominata Struttura di Missione), Dott. Antonello Barretta, [REDACTED], autorizzato alla stipula del presente atto in virtù del combinato disposto della DGR n. 418 del 16.09.2015, del DPGR n. 224 del 06.11.2015 integrato con DPGR n. 246 del 4/12/2015 di istituzione della Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB, nonché del DPGR. n.1 del 07.01.2021 di conferma della Struttura con la nuova attuale denominazione e della D.G.R. n. 807 del

2) La Società Vibeco S.r.l., di seguito denominata Società, con sede legale in Paderno Dugnano (MI) Via Roma 75, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi n. 04987510965, nella persona del Sig. Bruno Bella- identificato a

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarità della visura camerale del 10/06/2024 (documento T n. 563126412), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Milano Monza Brianza Lodi, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 29/09/2005, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro Imprese n. 04987510965, R.E.A. n. MI-1787954.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato per la società, con prot. INPS\_41046762, con scadenza al 18/09/2024, da cui risulta che la società è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

- in data 11 febbraio 2022 - in attuazione della D.G.R. n. 40 del 28.01.2022- è stato firmato tra la Repubblica Tunisina e la Regione Campania-Struttura di Missione un Accordo di Cooperazione internazionale per il rimpatrio verso il territorio italiano dei rifiuti stoccati in 213 container contenenti circa 6.000 t di rifiuti classificati con codice EER 19.12.12, presso il porto di Sousse, nel deposito di Sidi Abdelhamjd, illegalmente spediti in Tunisia, dalla società S.R.A. (Sviluppo Risorse Ambientali)

srl;

- i rifiuti rientrati in data 25 febbraio 2022 al porto di Salerno, ed oggetto di sequestro giudiziario probatorio da parte della Procura presso il Tribunale di Potenza - Direzione Distrettuale Antimafia, sono stati trasferiti, giusta Intesa Istituzionale firmata in data 02.03.2022 tra la Regione Campania-Struttura di Missione e il Ministero della Difesa, presso il sito provvisorio di stoccaggio già presente nel comprensorio militare di Persano, nel Comune di Serre (SA), per la caratterizzazione, propedeutica al successivo conferimento in impianti autorizzati per il recupero e/o smaltimento degli stessi;
- con decreto dirigenziale n. 5 del 08.02.2023 del Responsabile Generale della Struttura di Missione, l'Arch. Mario Bruno, Dirigente della UOD 700502, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le attività ancora da svolgersi per l'attuazione dell'Accordo di Cooperazione istituzionale, approvato con DGR 21 del 12.01.2022;
- all'esito delle caratterizzazioni effettuate dall'ARPA Umbria, giusto Verbale di Conferimento del 05.05.2023 del Sost. Procuratore di Potenza, è stato attribuito ai rifiuti di cui si tratta il codice EER 19.12.12;
- l'Ufficio speciale Avvocatura, con nota prot. n. PG/2023/559017 del 20/11/2023, ha reso parere di propria competenza sullo schema del presente contratto;
- con decreto dirigenziale n. 4 del 29.02.2024 del Responsabile Generale della Struttura di Missione sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento del servizio di carico, trasporto e conferimento ad impianti di recupero energetico e/o di materia in ambito nazionale e comunitario, ovvero ad impianti di smaltimento in ambito comunitario, di circa 6000 tonn. stimate di rifiuti rimpatriati dalla Tunisia e trasferiti presso il sito di stoccaggio nel comprensorio della caserma militare di Persano, nel comune di Serre (SA) e classificati con codice EER 19.12.12, e si è autorizzato l'Ufficio Speciale Grandi Opere ad espletare la gara, dall'indizione all'aggiudicazione;
- con decreto dirigenziale n. 499 del 07.06.2024 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere la gara è stata aggiudicata alla Società, con una percentuale di ribasso del 13,13 % da praticare sull'importo servizi soggetti a ribasso.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

### **Art. 1 - Premesse**

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che

precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione, Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito CSA) e DUVRI, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso l'UOD 700502 della Struttura di Missione, è allegata al presente contratto.

## **Art. 2 - Norme regolatrici**

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3", dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

## **Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto**

Con la sottoscrizione del presente contratto, come disciplinato dal CSA, la Regione affida alla Società, che accetta, il servizio di carico, trasporto e conferimento ad impianti di recupero energetico e/o di materia in ambito nazionale e comunitario, ovvero ad impianti di smaltimento in ambito comunitario, di circa 6000 tonn. stimate di rifiuti rimpatriati dalla Tunisia, stoccati nel comprensorio della caserma militare di Persano, nel Comune di Serre (SA) e classificati con codice EER 19.12.12.

## **Art. 4 - Descrizione e finalità del servizio**

La Società si obbliga a svolgere il servizio e le attività oggetto del presente contratto secondo le indicazioni analiticamente riportate nel CSA, che la società è tenuta a rispettare. In particolare, per le modalità di carico, trasporto e conferimento dei rifiuti stoccati in balle classificati EER 19.12.12, si richiamano gli artt. 2, 6, 14, 15 e 16 del CSA.

## **Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto**

La durata del contratto per la rimozione, il trasporto e il conferimento in impianti di recupero/ smaltimento rifiuti di circa 6000 tonn di rifiuti stoccati nel comprensorio della caserma militare di Persano, nel Comune di Serre (SA), e classificati con codice EER 19.12.12, è fissata in 60 gg naturali e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, ai sensi dell'art. 19 del DM 49/2018, oltre il termine stimato in 15 giorni naturali, successivi e consecutivi per gli adempimenti a carico della Società ai

fini della riconsegna del sito di stoccaggio ad ultimazione della rimozione.

Prima dell'avvio delle attività, su richiesta della società, è facoltà del RUP sospendere il termine di cui al comma precedente per un periodo massimo di 45 giorni naturali e consecutivi, per l'ottenimento dell'autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Il termine contrattuale di 60 gg riprenderà a decorrere alla scadenza del trentesimo giorno dalla comunicazione del RUP di sospensione del servizio.

Le attività ed i servizi saranno realizzati secondo le scadenze descritte all'art. 6 del CSA.

### **Art. 6 - Corrispettivi e pagamenti**

Il corrispettivo del presente contratto è pari a euro 1.250.928,00 (minor prezzo offerto in fase di gara), esclusa IVA, più costi della sicurezza pari a euro 20.000,00, esclusa IVA, non soggetti a ribasso, con il quale la Società si intende compensata di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Ai sensi dell'art. 125 del Codice dei contratti pubblici, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, da corrispondere alla società entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La contabilizzazione del servizio avverrà per il tramite di un unico stato di avanzamento, redatto in contraddittorio, sulla base dell'effettivo conferimento ad impianto di recupero/smaltimento dell'intero quantitativo di rifiuti appaltato; su tale stato di avanzamento sarà operata una ritenuta dello 0,5% da liquidarsi all'emissione del Certificato di verifica della conformità dei servizi e all'acquisizione e verifica di regolarità del DURC.

Ai fini della redazione della contabilità, il peso del rifiuto utilizzato sarà della pesata a destino, come rilevato dalla IV copia del formulario (FIR), ovvero dalla certificazione di avvenuto smaltimento/recupero rilasciata dall'impianto di destinazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 la Regione e la società assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. In particolare, la società deve comunicare alla Regione i dati relativi al conto corrente dedicato anche in via non

esclusiva e le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto corrente ed utilizzare il CIG nell'ambito dei rapporti con i fornitori e prestatori di lavori impiegati in attività per la realizzazione dei presenti accordi.

Ai sensi dell'art. 117 comma 9 d.lgs. 36/2023, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione di carattere di definitività dello stesso.

### **Art. 7 - Cauzione**

La Regione dà atto che la Società ha prestato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria emessa in data 13.06.2024 n. PC67B1OP, stipulata con Zurich Insurance Europe AG (Intermediario assicurativo di ACA - AON s.p.a. Insurance & R).

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società.

### **Art. 8 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa**

Salve le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cc., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi

dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- nel caso di gravi inadempimenti, o di reiterati errori nell'esecuzione del contratto, che arrechino danni all'immagine della Regione e/o in caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal presente contratto;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte della società nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- nel caso di liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione;
- nel caso in cui vengano meno, a seguito dell'aggiudicazione o durante l'esecuzione del contratto, i requisiti prescritti nel bando di gara o nel disciplinare o nel CSA;
- nelle altre ipotesi in cui il CSA preveda espressamente la risoluzione.

La risoluzione fa sorgere in capo alla regione il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre alla corresponsione delle maggiori spese che la Struttura di Missione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente.

La Regione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo laddove il documento unico di regolarità contributiva della società risulti negativo per due volte consecutive.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Struttura di missione avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata alla società a mezzo pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della Struttura di missione al risarcimento dell'ulteriore danno.

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione consegnerà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo dell'ipotesi d'inadempimento in questo contemplata previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo pec, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

### **Art. 9 - Recesso**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Struttura di Missione può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14. 2 del Codice.

La Società rinuncia, in tal caso, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione alla Società da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi eseguiti.

### **Art. 10 - Ritardi nelle prestazioni - Penali**

Il servizio oggetto del presente CSA è da intendersi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso o abbandonato o eseguito in maniera difforme rispetto a quanto indicato nel CSA, nel contratto e negli allegati tecnici.

Ai sensi dell'art. 126 del Codice, per il ritardo nel completamento delle prestazioni contrattuali sarà applicata una penale calcolata in misura giornaliera nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

La società potrà presentare eventuali giustificazioni entro 5 giorni decorrenti dalla data della prima comunicazione della violazione. In assenza di giustificazioni, o nel caso in cui le stesse non vengano ritenute fondate, la decurtazione andrà applicata sul primo certificato di



pagamento emesso successivamente all'accertamento dell'inadempienza.

Inoltre, qualora la società contravvenga agli obblighi ed alle condizioni contrattuali, la Struttura di Missione ha diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento in corso, sino alla definizione della controversia; in tal caso alla ditta appaltatrice verranno liquidati i soli servizi eseguiti regolarmente, al netto della quantificazione dei danni derivanti alla Struttura di Missione dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione di interventi a proprio carico.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Struttura di Missione di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalle inadempienze della Società, dovessero derivare per qualsiasi motivo.

Qualora l'ammontare complessivo delle penalità applicate superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la Regione potrà risolvere il contratto.

#### **Art. 11 - Clausola di manleva**

La Società si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

A tal fine, ai sensi del co. 10 dell'art. 117 del Codice, la Società ha costituito anche la polizza per responsabilità civile generale n. 440070938, emessa in data 13.06.2024 dalla Generali Italia s.p.a. Ag. 107, a copertura i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 12 - Obblighi sociali**

La Società si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

### **Art. 13 - Vigilanza e controllo**

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che la Società è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è effettuata dai soggetti e con le modalità di cui all'art. 12 del CSA.

### **Art. 14 - Obblighi di riservatezza**

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

### **Art. 15 - Controversie**

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

### **Art.16 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità e Obblighi di tracciabilità finanziaria**

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di nullità del contratto.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità

finanziaria.

La Società ha comunicato con nota assunta in carico al prot. n. PG/2024/0299452 del 17/06/2024 gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.

#### **Art. 17 - Codice del comportamento**

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n.24 del 15.03.2021 La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 18 - Clausola anti pantouflage**

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la società dichiara con la sottoscrizione del presente contratto:

- che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti della società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, per la società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

#### **Art. 19 - Comunicazioni tra le parti**

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e Società si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- 1) Regione: struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it
- 2) Società: vibecosrl@pec.it

### **Art. 20 - Imposte e spese**

Sono a carico della società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica, ad eccezione degli allegati per i quali l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici sulle copie analogiche.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall' art. 32, comma 14 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, che è stato redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, ed è composto da dodici pagine, di cui undici per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale (CAD).